

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-809	del 28/10/2016
Oggetto	Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento della fornitura di un campionatore d'aria portatile a seguito di trattativa diretta sul MEPA di Consip. CIG Z921B266DC.	
Proposta	n. PDTD-2016-795	del 24/10/2016
Struttura adottante	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta	

Questo giorno 28 (ventotto) ottobre 2016 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Attivita' Laboratoristiche, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento della fornitura di un campionatore d'aria portatile a seguito di trattativa diretta sul MEPA di Consip. CIG Z921B266DC.**

VISTE:

- la D.D.G. n. 101 del 30.12.2015 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2016-2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2016 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2016;
- la D.D.G. n. 102 del 30.12.2015 di approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2016 ai Centri di Responsabilità;
- la D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 di approvazione delle modifiche al "Regolamento per il decentramento amministrativo" relativamente alle materie interessate dal D. Lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici;
- la D.D.G. n. 97 del 28/9/2016 "Direzione Amministrativa. Integrazione del Piano Investimenti 2016-18 e del Budget investimenti 2016 a seguito dell'approvazione con D.G.R. n. 1467/2016 del Bilancio di esercizio 2015 e del piano finanziario di interventi urgenti per le esigenze legate al riordino istituzionale e la salvaguardia del patrimonio tecnologico e immobiliare dell'Agenzia. Riprevisione piano degli investimenti";

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- in particolare, l'articolo 36 "Contratti sotto soglia" co 2, lett. a), che consente di procedere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto adeguatamente motivato;
- il Regolamento per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria (R0602/ER) approvato con D.D.G. n. 80 del 21/07/2016;

PREMESSO:

- che la Responsabile del Laboratorio Integrato – Sezione di Bologna, Dott.ssa M. Antonietta Bucci Sabattini, ha manifestato, con l'inoltro all'Area Attività Laboratoristiche della Direzione Tecnica di apposita richiesta d'acquisto ed allegata dichiarazione per

affidamento diretto, agli atti, la necessità di acquisire uno specifico campionatore d'aria portatile (Mod. RCS<sup>R</sup> High Flow Touch) in sostituzione di uno che si è rotto;

CONSIDERATO:

- che il campionatore portatile richiesto deve necessariamente essere dotato di un sistema di aspirazione dell'aria ad impatto centrifugo di tipo RCS<sup>R</sup> (Reuter Centrifugal Sampler) così come indicato nella documentazione di gara in seguito specificata;
- che è stato stimato il valore complessivo dell'appalto in euro 3.500,00 IVA esclusa - oneri per la sicurezza pari a zero;

PRESO ATTO:

- che, così come si evince dalla dichiarazione per affidamento diretto redatta dalla Responsabile del procedimento ed acquisita agli atti, la società Merck SpA di Vimodrone (MI), è risultata l'unica ditta in Italia a produrre ed a commercializzare "in esclusiva" il sistema portatile aspirante dell'aria con le caratteristiche tecniche richieste, specificate nel disciplinare tecnico;

VERIFICATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, co 1, della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che, trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, è necessario espletare la procedura di selezione del contraente attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel nostro ordinamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico MEPA di Consip S.p.A., sul portale Acquistinretepa.it, ed è stata rilevata l'abilitazione della Ditta Merck SpA, con sede in via XI Febbraio, 99 – Vimodrone (MI) – C.F./P.IVA 03350760967, al Bando: "Beni e Servizi per la Sanità";

CONSIDERATO ALTRESI':

- che l'istruttoria tecnica si è conclusa con la redazione dei documenti necessari per la Trattativa diretta da espletare sul MEPA di Consip SpA e, più precisamente, delle Condizioni particolari e del Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico, allegati Sub A) e B), al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- che, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria e da espletare mediante procedura di affidamento diretto, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, sarà effettuata dal Responsabile unico del procedimento;

- che, in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., in data 22/09/2016 è stata attivata la trattativa diretta n. 8969 con la società Merck SpA, con sede in via XI Febbraio, 99 – Vimodrone (MI) – C.F./P.IVA 03350760967, per l’affidamento di n. 1 campionatore d’aria portatile Mod. RCS<sup>®</sup> High Flow Touch, come da riepilogo dei dati generali della procedura, che si allega Sub C) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) Z921B266DC dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che alla procedura è stato assegnato il Codice unico di progetto (CUP) n. J39D16000670002;
- che, trattandosi di mera fornitura, non sussistono rischi di interferenze nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e, pertanto, non necessita la redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- che, entro il termine stabilito (23/09/2016), la società Merck SpA, ha presentato la propria offerta, allegata Sub D) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, corredata dalla documentazione richiesta da Arpae, agli atti;
- che il Responsabile del procedimento, dopo aver verificato la regolarità della documentazione presentata, ha proceduto ad esaminare l’offerta, ritenendola conforme alle specifiche richieste nonché congrua rispetto ai prezzi correnti per strumentazione analoga;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), risultato regolare;
- che il contratto di fornitura sarà stipulato con la società affidataria Merck SpA, secondo le regole del mercato elettronico di Consip SpA;

ATTESTATO:

- ai fini dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2016 - Linee Guida” della DDG n. 102 del 30/12/2015;

RITENUTO:

- pertanto, per tutto quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni di cui all'art. 36 co 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per procedere, previo esperimento della trattativa diretta n. 8969 sul Mepa di Consip, all'affidamento di n. 1 campionatore d'aria portatile Mod. RCS<sup>®</sup> High Flow Touch (CIG Z921B266DC - CUP J39D16000670002) per il Laboratorio Integrato della Sezione di Bologna alla società Merck SpA, con sede in via XI Febbraio, 99 – Vimodrone (MI) – C.F./P.IVA 03350760967, sulla base delle Condizioni particolari e del Capitolato speciale, allegati sub A) e B) alla presente determinazione, al prezzo offerto di euro 3.458,45 (IVA esclusa), per un costo complessivo di euro 4.219,31 (IVA inclusa);

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
- che alla stipula del contratto provvederà il Direttore Tecnico, dott. Franco Zinoni, Punto Ordinante sul sistema Acquistinretepa.it per la Direzione Tecnica;

DATO ATTO ALTRESI':

- del proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente documentazione;
- che Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini, Responsabile del Laboratorio Integrato della Sezione di Bologna;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti e previo esperimento della trattativa diretta n. 8969 sul Mepa di Consip, la fornitura di un campionatore d'aria portatile Mod. RCS<sup>®</sup> High Flow Touch (CIG Z921B266DC - CUP J39D16000670002) per il Laboratorio Integrato della Sezione di Bologna alla società Merck SpA, con sede in via XI Febbraio, 99 – Vimodrone (MI) – C.F./P.IVA 03350760967, sulla base delle specifiche tecniche e contrattuali indicate nelle Condizioni particolari e nel Capitolato speciale con allegato disciplinare tecnico, allegati sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, e per il costo di euro 3.458,45 (oltre al 22% di IVA) pari a complessivi euro 4.219,31 (IVA inclusa) indicato nell'offerta, allegata sub D) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

3. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Acquistinretepa.it con firma del Direttore Tecnico, quale punto ordinante della Direzione Tecnica;
4. di assegnare al Responsabile del procedimento le funzioni di direttore dell'esecuzione e di demandare allo stesso le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che l'importo complessivo di euro 4.219,31 (IVA compresa), incluso nel piano annuale (CdC DTLAB) e triennale degli investimenti, è di carattere pluriennale e le relative quote di ammortamento, a partire dal 2016, sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità: BODS;
6. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

LA RESPONSABILE

AREA ATTIVITA' LABORATORISTICHE

- Dott.ssa Leonella Rossi -

MERCK SPA  
Via della Moscova, 3  
20121 Milano (MI)

**OGGETTO: Condizioni particolari Trattativa n. 8969 del 13/09/2016 per la fornitura di CAMPIONATORE D'ARIA PORTATILE MOD. RCS(R) HIGH FLOW TOUCH.  
CIG: Z921B266DC CUP:J39D16000670002**

Ad integrazione della Trattativa n. 8969 del 13/09/2016, si precisano le seguenti condizioni particolari di fornitura richieste da Arpae Emilia Romagna.

### **1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.**

Oggetto dell'affidamento è la fornitura di n. 1 campionatore d'aria portatile Mod. RCS(R) HIGH FLOW TOUCH.

Caratteristiche, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Capitolato Speciale e nel disciplinare tecnico allegato sub A alle presenti Condizioni particolari.

Importo complessivo (Iva esclusa) pari ad euro 3.500,00. Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

### **2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA**

L'offerta effettuata dal fornitore, sul sistema del Mercato Elettronico di CONSIP, consisterà in un'offerta tecnica ed un'Offerta economica.

L'offerta tecnica del Fornitore – a pena d'esclusione - dovrà consistere:

in una descrizione della fornitura offerta, comprensiva di schede tecniche, riportanti tutte le caratteristiche della fornitura proposta. La documentazione allegata all'offerta tecnica, deve permettere in modo inequivocabile di individuare le caratteristiche tecniche della strumentazione offerta. Documenti estratti da cataloghi generali o copie del catalogo stesso non potranno essere accettati se non accompagnati da documento esplicativo sulle esatte caratteristiche e tipologia di strumentazione offerta.

L'offerta economica del Fornitore – a pena d'esclusione - dovrà essere formulata:

- immettendo a sistema il prezzo unitario della fornitura, secondo il modello generato dal Sistema.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, apenad'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

### **3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA**

Sarà esclusa l'offerta nella quale fosse sollevata eccezione e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate ovvero che sia sottoposta a condizione, nonché offerta incompleta e/o parziale.

Sarà inoltre esclusa la ditta che abbia presentato offerta per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

L'Agenzia si riserva di verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema.

L'accettazione dell'offerta da parte di Arpae è subordinata all'invio da parte del fornitore, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, della documentazione di seguito indicata, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima:

- 1) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- 2) copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpae delle spese di bollo di cui al punto 16 del Capitolato Speciale.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'abilitazione al sistema, l'Agenzia procederà alla revoca della aggiudicazione della presente trattativa.

### **4. NORMA FINALE**

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip "BSS – Beni e Servizi per la Sanità " ed alla documentazione relativa (Condizioni generali, Capitolato Tecnico, Regole del sistema di e-procurement).

### **5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Dott.ssa Maria Antonietta Bucci Sabbatini.

### **6. EVENTUALI CHIARIMENTI**

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella trattativa esclusivamente attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale, in relazione alla specifica trattativa.

Distinti saluti.

Il Direttore Tecnico  
dott. Franco Zinoni

*Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Allegati:

- Capitolato Speciale con Disciplinare Tecnico
- dichiarazione sostitutiva

### **Art. 1 - Oggetto della fornitura.**

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura di **Campionatore d'aria portatile modello RCS® High Flow Touch**, come meglio dettagliato nel Disciplinare tecnico di seguito allegato.

### **Art. 2 - Condizioni generali di fornitura**

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

### **Art. 3 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

#### **Art. 4 - Consegna.**

La consegna deve essere effettuata entro 30 (*trenta*) giorni dalla conferma dell'ordine di fornitura presso la Sede Arpae di Bologna di via Francesco Rocchi n. 19, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Tale consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano".

Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna, ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Arpae accerterà la conformità della strumentazione fornita a quanto previsto nel capitolato e relativi allegati ed effettuerà le prove di funzionalità della fornitura entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento di conformità della merce".

#### **Art.5 – Garanzia**

La garanzia della fornitura deve essere di 24 (*ventiquattro*) mesi dalla data di consegna.

Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

- garantire il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione;
- sostituire l'apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato.

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

#### **Art. 6 – Penali**

Per ogni giorno di ritardo sulla data di consegna prevista e concordata con Arpae, il Fornitore sarà soggetto ad una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Per ogni giorno di ritardo nel ripristino della fornitura in caso di mancato funzionamento nel periodo di garanzia verrà applicata una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto della fornitura.

Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpae a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 7 - Prezzi.**

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

#### **Art. 8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

#### **Art. 9 . FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture, dovranno essere emesse al positivo espletamento della fornitura/servizio.

Le fatture dei fornitori devono essere intestate e recapitate a Arpae - Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA - C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG.....)
- codice unico di Progetto (CUP.....)
- qualsiasi altra informazione necessaria

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento di conformità della merce" di cui al precedente art. 4 o - se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il

Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 10 - Brevetti e royalties**

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

#### **Art. 11 – Risoluzione del contratto.**

Si conviene che Arpae potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli sul divieto di cessione di contratto e subappalto .

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

#### **Art. 12 - Recesso**

Arpae ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A. R. O via PEC

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

#### **Art. 13 - Cessione di contratto**

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **Art. 14 – Subappalto**

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **Art. 15 Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali [www.Arpae.emr.it](http://www.Arpae.emr.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

#### **Art. 16 - Spese ed oneri contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne

	<b>Capitolato speciale e disciplinare tecnico per la fornitura di N.1 Campionatore d'aria portatile modello RCS® High Flow Touch</b>	
		Pag. 6 di 8

l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

In particolare il documento di accettazione dell'offerta da parte di Arpae equivale a scrittura privata, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa , parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpae assolverà in maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.

**Art. 18 – Foro competente.**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

## DISCIPLINARE TECNICO

### SPECIFICA TECNICA PER FORNITURA DI N.1 Campionatore automatico d'aria portatile con sistema RCS® High Flow Touch per il Laboratorio Integrato di Bologna.

Il presente disciplinare tecnico ha per oggetto le specifiche tecniche richieste per **N.1 Campionatore automatico d'aria portatile con sistema RCS® High Flow Touch** per il monitoraggio microbiologico ambientale dell'aria.

**1) L'apparecchiatura deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:**

- deve avere un sistema di aspirazione dell'aria ad impatto centrifugo tipo RCS® (*Reuter Centrifugal Sampler*) sul supporto agarizzato di campionamento,
- deve essere portatile ed il funzionamento tramite schermo tattile a colori integrato,
- deve avere un'alimentazione elettrica, dotato anche di batterie ricaricabili al litio e dotato di alimentatore e carica batterie,
- deve avere un portata d'aria di almeno 100 L / minuto con possibilità anche di impostare autonomamente i volumi d'aria da campionare,
- la velocità del rotore deve essere almeno di 8200 rpm,
- deve avere dimensioni e peso contenuti: non oltre 30 cm (alto) x 13 cm (largo) x 11 cm (profondo) e non pesare oltre i 1500 g,
- deve avere la testa in alluminio / acciaio ed essere autoclavabile,
- deve essere calibrabile, permettere di potere impostare data/ora, lingua, tempo di ritardo di accensione, intervallo di campionamento ed eventuale gestione QA,
- convalida secondo la ISO 14698 con i terreni agarizzati,
- manuale di funzionamento in lingua italiana.

**2) E' richiesta una scorta adeguata di materiali di consumo e parti di ricambio come di seguito indicato:**

- batterie al litio n. 2.

**3) Costituisce altresì oggetto del contratto di fornitura:**

- la documentazione informativa e tecnica (manuali ed eventuali software in lingua italiana) integrabile su richiesta di Arpae.

Qualora, per una stessa tipologia di apparecchiatura, vengano offerte più opzioni strumentali della medesima apparecchiatura (anche con presenza di accessori diversi) o più strumenti diversi da parte della stessa ditta, ogni singola offerta tecnica deve essere individuata inequivocabilmente e deve essere abbinata alla corrispondente offerta economica.

Su tutti gli strumenti è richiesto un periodo minimo di **garanzia di 24 mesi**.

Tutti i materiali impiegati devono essere protetti contro l'azione corrosiva degli agenti atmosferici.

**Non è ammessa l'offerta di soluzioni prototipali.**

Tutti i singoli strumenti facenti parte della linea di campionamento e misura ed offerti nella fornitura devono essere dotati di marcatura CE.

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	8969
Descrizione	CAMPIONATORE D'ARIA PORTATILE MOD. RCS(R) HIGH FLOW TOUCH.
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	Z921B266DC
CUP	J39D16000670002
Amministrazione titolare del procedimento	ARPAE - EMILIA ROMAGNA - DIREZIONE TECNICA 04290860370 40139 VIA PO 5 BOLOGNA (BO)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFFRF4
Punto Ordinante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI / ZNNFNC54P15C288V
Soggetto stipulante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI / ZNNFNC54P15C288V ARPAE - EMILIA ROMAGNA
Data e ora inizio presentazione offerta	13/09/2016 11:39
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	23/09/2016 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2016 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)
Fornitore	MERCK S.P.A.
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	ENTRO 30 GG DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA-PRESSO IL LABORATORIO INTEGRATO DELLA SEZIONE ARPAE DI BOLOGNA VIA FRANCESCO ROCCHI, 19 BOLOGNA
Dati e Aliquote di Fatturazione	FATTURA ELETTRONICA POSTICIPATA INDIRIZZATA AD ARPAE EMILIA ROMAGNA VIA PO, 5 40139 BOLOGNA IVA=22%, CUU: UFFRF4

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Nome Scheda Tecnica	CAMPIONATORE D'ARIA PORTATILE MOD. RCS(R) HIGH FLOW TOUCH.
---------------------	--

<b>Quantità</b>	1
-----------------	---

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	*NOME COMMERCIALE DELLA POMPA DA VUOTO	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAMPIONATORE D'ARIA PORTATILE MOD. RCS(R) HIGH FLOW TOUCH
2	*Prezzo	Economico	Valore massimo ammesso	3500,00
3	*Unità di misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	PEZZO
4	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
CAPITOLATO SPECIALE CON ALLEGATO DISCIPLINARE TECNICO	CampionAriaCapit_speciale_Disciplinare tecnico_LI_BO.pdf
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	dichiarazione sost.odt
CONDIZIONI PARTICOLARI	Condizioni-particolari.pdf.p7m

#### RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
CAPITOLATO SPECIALE CON ALLEGATO DISCIPLINARE - SOTTOSCRITTO	Sì
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA	Sì
SCHEDE TECNICHE	Sì
OFFERTA ECONOMICA	Sì



**Merck S.p.A.**  
Via XI Febbraio, 99  
20090 Vimodrone (Mi) Italy

Tel: (0039) (0)848 845 645  
Fax: (0039) (0)848 845 644  
Email: [csr-it@merckgroup.com](mailto:csr-it@merckgroup.com)  
[www.merckmillipore.com](http://www.merckmillipore.com)

Part. IVA IT03350760967  
Cod.Fisc. e Reg.Imp.Milano N.03350760967  
R.E.A. 1669023

Banca di Appoggio  
Deutsche Bank S.p.A  
Conto n. : 00000820344  
SWIFT BIC: DEUTITM1467  
IBAN: IT85 Q 03104 01607 00000820344

**Nostro Rif. R-2469342.1**  
13/5/2016  
Data di scadenza: 31/7/2016

Arpae - Agenzia Regionale per la  
prevenzione, ambiente ed energia  
dell'Emilia Romagna  
Dr.ssa Maria Antonietta Bucci  
Sezione di Bologna  
Via Po, 5  
40139 Bologna  
ITALY  
+39 051 396289

Gentile Dott.ssa Bucci,

facendo seguito agli accordi intercorsi abbiamo il piacere di inviarLe in allegato l'offerta relativa ai prodotti di Suo interesse.

Per qualsiasi ulteriore informazione La invitiamo a contattare il nostro Responsabile di Zona al numero sotto indicato.

Al fine di garantire che i prodotti da Lei richiesti siano forniti al prezzo concordato, Le chiediamo gentilmente di indicare sul buono d'ordine il seguente numero di offerta: R-2469342.1 e di intestare e inviare l'ordine a Merck S.p.A., come descritto nelle condizioni di fornitura.

Se necessita emettere un nuovo ordine oltre la data di scadenza della presente offerta, La preghiamo di ricontattarci (via e-mail all'indirizzo [bios.sale-support@merckgroup.com](mailto:bios.sale-support@merckgroup.com)) per ricevere una nuova quotazione.

Per ulteriori informazioni in merito al Suo ordine può rivolgersi al nostro Customer Service Tel. 848 845 645 / Email: [CSR-IT@merckgroup.com](mailto:CSR-IT@merckgroup.com).

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Chiara Chiericati  
Field Sales Specialist  
Lab EMEA  
+39 335 6423664  
[chiara.chiericati@merckgroup.com](mailto:chiara.chiericati@merckgroup.com)



Nostro Rif. R-2469342.1  
13/5/2016  
Data di scadenza: 31/7/2016

Arpae - Agenzia Regionale per la  
prevenzione, ambiente ed energia  
dell'Emilia Romagna  
Dr.ssa Maria Antonietta Bucci  
Sezione di Bologna  
Via Po, 5  
40139 Bologna  
ITALY  
+39 051 396289

### Offerta

Codice	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario Netto (EUR/€)	Totale Netto (EUR/€)
1. 1441940001	RCS High Flow Touch Air Sampler, 940217. Campionatore automatico della carica microbica in 1 m3 di aria, con flusso pari a 100 l/min. Strumento completo di RCS Management Software, rotore, calotta protettiva, manuale, valigetta, certificato di calibrazione alimentatore.	1	3.458,45	3.458,45
2. P01DDP	DDP (Delivery Duty Paid)	1	0,00	0,00
<b>Totale Netto (EUR/€)</b>				<b>3.458,45</b>

#### IMPORTANTE:

VOGLIATE INDICARE IL NOSTRO NUMERO DI OFFERTA (R-2469342.1) NEL VS. ORDINE AL FINE DI POTERVI GARANTIRE L'INVIO DELLA MERCE AI PREZZI CONCORDATI.



**Nostro Rif. R-2469342.1**  
13/5/2016  
Data di scadenza: 31/7/2016

Arpae - Agenzia Regionale per la  
prevenzione, ambiente ed energia  
dell'Emilia Romagna  
Dr.ssa Maria Antonietta Bucci  
Sezione di Bologna  
Via Po, 5  
40139 Bologna  
ITALY  
+39 051 396289

### **CONDIZIONI DI FORNITURA**

Il vostro gradito ordine, intestato a Merck S.p.A., potrà essere inviato tramite il sito [www.merckmillipore.com](http://www.merckmillipore.com),  
via e-mail all'indirizzo [csr-it@merckgroup.com](mailto:csr-it@merckgroup.com), via fax al nr. 848 845 644 / +39 02 2650324

### **RIPORTANDO IL NS. NUMERO DI OFFERTA: R-2469342.1**

VALIDITA' OFFERTA	:	31/7/2016
CONSEGNA	:	10 giorni, max 4 settimane dal r.o.
PAGAMENTO	:	R.D. 60 gg. d.f. e/o Vs. solito in uso con noi
IMBALLO	:	compreso nel prezzo
I.V.A.	:	secondo i termini di legge a Vs. carico (22%)
MINIMO FATTURABILE	:	Euro 150,00 I.V.A. esclusa

**Per tutti gli ordini di importo inferiore a € 500,00 è prevista l'applicazione di un costo di € 25,00 per la gestione dell'ordine, in aggiunta alle spese di trasporto**

### **SPESE DI TRASPORTO:**

I prezzi indicati non comprendono le spese relative al trasporto (vedi tabella) e sono IVA esclusa.

Peso Netto kg	Costo euro
fino a 3 kg	25,00
fino a 25 kg	40,00
fino a 100 kg	60,00

### **COSTI AGGIUNTIVI:**

- per consegna refrigerata (ghiaccio secco) € 23,00
- per l'acquisto di prodotti pericolosi e/o radioattivi verranno addebitate in fattura € 50,00
- per consegna espressa : Il costo per la spedizione espressa sarà calcolato in base al peso e alla destinazione finale della merce, per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro Customer Service.

Le spese di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi saranno calcolati all'atto del ricevimento dell'ordine e comunicate con la conferma dello stesso.

**Per gli ordini fatti sul sito [www.merckmillipore.com](http://www.merckmillipore.com) non saranno applicate nè le spese di trasporto nè le spese di gestione dell'ordine inferiore a € 500,00**

La presente offerta è soggetta alle condizioni generali di fornitura allegate

# TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## 1 - Accettazione ed ambito di applicazione di questi termini

1.1 Questi termini e condizioni generali di vendita ("GTC") dovranno applicarsi a tutte le vendite di beni ed ai servizi resi da Merck S.p.A. ("Merck") ad un cliente che richiede di acquistare tali beni o servizi ("Acquirente"). Mentre le Clausole dalla 1 alla 11 dovranno, in principio, applicarsi a tutti i beni o servizi, la Clausola 12 include previsioni applicabili solo a certi prodotti e servizi.

1.2 Tutti i termini e le condizioni dell'Acquirente in contrasto, modificativi o non pertinenti, non troveranno applicazione, anche se Merck, conoscendo tali termini e condizioni dell'Acquirente, non si opponga agli stessi esplicitamente, e continui la consegna all'Acquirente senza alcuna obiezione.

1.3 Qualsiasi dei seguenti costituisca accettazione incondizionata di queste GTC da parte dell'Acquirente: (i) riconoscimento scritto di queste GTC; (ii) emissione o affidamento di un ordine di acquisto per il/i prodotto/i o servizi di seguito indicati; (iii) accettazione di qualsiasi spedizione o consegna di prodotti o fornitura di servizi di cui di seguito indicati; (iv) pagamento di qualsiasi del/i prodotto/i; o (v) qualsiasi altro atto o espressione di accettazione da parte dell'Acquirente.

1.4 Queste GTC dovranno applicarsi solo nei confronti di clienti commerciali e con riferimento a transazioni commerciali.

1.5 Queste GTC dovranno applicarsi a tutte le transazioni (incluse quelle future) tra Merck e l'Acquirente nella versione in vigore al momento della conclusione di tale transazione, anche se la loro applicazione non e' stata ancora espressamente concordata.

1.6 Merck avrà il diritto di modificare queste GTC previa notifica scritta all'Acquirente e le modifiche previste diventeranno efficaci a meno che l'Acquirente si opponga entro due (2) settimane dal ricevimento di tale notifica.

## 2 - Conclusione del Contratto, Ordini

2.1 Salvo diversamente concordato, tutte le offerte di Merck possono essere soggette a modifiche.

2.2 Qualsiasi contratto vincolante concernente la vendita di beni o servizi richiede sia (i) una offerta di Merck marcata esplicitamente come vincolante o (ii), in corrispondenza di qualsiasi ordine dell'Acquirente (verbale o meno), una conferma scritta dell'ordine da parte di Merck, e che l'Acquirente non si opponga immediatamente a tale conferma dell'ordine. Il contenuto del rapporto contrattuale tra le parti e l'ambito della consegna come indicato in ciascun offerta vincolante o ordine confermato da Merck sarà legalmente vincolante.

2.3 Salvo diversamente concordato, qualsiasi parere dato all'Acquirente prima della presentazione di un ordine non sarà vincolante; lo stesso si applicherà a tutte le specifiche dei campioni ed i prototipi. Resta responsabilità dell'Acquirente verificare che i beni siano idonei agli scopi da esso perseguiti. Merck può, a fronte di una richiesta dell'Acquirente, fornire assistenza tecnica, parere ed informazioni relativamente ai prodotti, se e nella misura in cui tale parere, assistenza o informazioni sono facilmente disponibili. Si concorda espressamente, tuttavia, che Merck non e' obbligata a fornire tale assistenza tecnica e informazioni. Nei limiti in cui tale assistenza tecnica e/o informazioni sono fornite all'Acquirente, troveranno applicazione le dichiarazioni di non responsabilità e le limitazioni di responsabilità ivi contenute.

## 3 - Consegne, Resi Prodotti

3.1 L'obbligazione di Merck di consegnare all'Acquirente il prodotto ordinato e' condizionata al ricevimento da parte di Merck medesima di consegne corrette e tempestive da parte dei suoi fornitori. Questa condizione troverà applicazione nel caso in cui Merck non e' responsabile per la mancata consegna, in particolare se ha presentato un corrispondente ordine ai propri fornitori. Nel caso di mancata consegna non e' eseguita nei confronti di Merck dei propri fornitori, (i) Merck notificherà ciò all'Acquirente immediatamente, e (ii) Merck sarà autorizzata a recedere unilateralmente dal contratto, e tutti i pagamenti effettuati dall'Acquirente in relazione all'ordine non eseguito saranno rimborsati all'Acquirente immediatamente.

3.2 I tempi di consegna indicati da Merck nelle proprie offerte e conferme di ordine non sono vincolanti, salvo diversamente espressamente concordato. Tuttavia, se sono state concordate delle scadenze vincolanti, gli obblighi di Merck di rispettare i tempi di consegna concordati saranno condizionati al tempo necessario adempimento da Merck dell'Acquirente dei propri obblighi contrattuali, in particolare obblighi quali il pagamento di ogni importo concordato e, ove applicabile, la fornitura delle garanzie concordate. Se l'Acquirente viola i propri obblighi contrattuali, Merck avrà il diritto di estendere il tempo di consegna. Merck si riserva il diritto di agire nel caso di mancato adempimento del contratto.

3.3 Salvo ove espressamente concordato, se un prodotto ordinato deve essere spedito, ciò viene fatto dal relativo deposito di Merck per conto ed a rischio dell'Acquirente. Merck e' libera di scegliere il vettore, lo spedizioniere ed il mezzo di trasporto. Merck si riserva il diritto di scegliere il metodo di confezionamento. Consegne parziali (ratei) sono ammissibili e possono essere fatturate da Merck immediatamente. Il rischio di perdita accidentale del prodotto da consegnare passa da Merck all'Acquirente al momento della spedizione dal deposito anche se la consegna viene effettuata "carriage paid" ("porto pagato").

3.4 Il rischio e' trasferito in qualsiasi spedizione dei beni da consegnare. Merck non e' obbligata ad assicurare il prodotto ordinato, o a richiedere l'assicurazione, relativamente ai danni derivanti dal trasporto. La perdita o il danno ai prodotti, verificatisi dopo che il rischio di tale perdita o danno e' passato all'Acquirente, non sollevano l'Acquirente dalla propria obbligazione di corrispondere integralmente il prezzo di acquisto. Se la spedizione del prodotto ordinato viene ritardata a causa di circostanze per le quali l'Acquirente e' responsabile (incluso mancata accettazione), il rischio di perdita accidentale dei prodotti da consegnare (anche mentre sono ancora detenuti da Merck) passa all'Acquirente dal momento del ritardo. Nel caso di tali ritardi, tutti i costi di Merck per il ritardo nel caso di ritardo nella consegna (in particolare costi e spese di deposito) saranno sostenuti esclusivamente dall'Acquirente. Nel caso di perdita accidentale, Merck e' sollevata dalla propria obbligazione di fornitura; tuttavia, l'Acquirente rimane obbligato a corrispondere integralmente il prezzo di acquisto.

3.5 L'Acquirente non può, nonostante qualsiasi diritto derivante dal contratto o dalla legge, cancellare un ordine vincolante o restituire dei prodotti qualsiasi senza il preventivo consenso scritto di Merck; fermo restando l'applicazione per tali resi di un costo di restituzione ("returning charge"). I prodotti soggetti a regolamenti governativi (es. Agenzia Europea dei Medicinali, FDA) e/o requisiti concernenti la loro fabbricazione (es. cGMP) non possono essere oggetto di cancellazione o reso.

3.6 Merck e' autorizzata a recedere dal contratto se diviene apparente che l'Acquirente non e' solvibile, in particolare nel caso (i) si verifichi un protesto concernente una cambiale o un assegno, (ii) di interruzione dei pagamenti da parte dell'Acquirente, (iii) di tentativo infruttuoso di esecuzione nei confronti dell'Acquirente, o nel caso di un giuramento, tale evento non deve necessariamente essersi verificato tra Merck e l'Acquirente, o (iv) di diviene evidente che l'Acquirente ha fornito informazioni non accurate relativamente alla propria solvibilità e questa informazione e' di notevole importanza.

3.7 Indipendentemente dal motivo per la restituzione dei prodotti, ciascuna restituzione deve essere coordinata con Merck prima di effettuare la restituzione medesima, e tutti i prodotti che devono essere restituiti devono essere accompagnati dal modello di restituzione di prodotto approvato da Merck. Merck si riserva il diritto di richiedere lo smaltimento anziché il rimpiego. La restituzione dell'Acquirente sarà irrefutabile a Merck al momento della consegna dei prodotti presso i depositi di Merck. I prodotti dovranno essere restituiti nel loro confezione originario con l'etichetta Merck originaria affissa, e non alterata quanto a forma e contenuti. Ove applicabile, l'Acquirente concorda di fornire a Merck i dati concernenti la temperatura alla quale, in qualsiasi momento, sono stati conservati i prodotti ed altri dati rilevanti sul deposito; l'Acquirente inoltre concorda di confezionare i prodotti con adeguato refrigerante al fine di mantenere le temperature richieste durante il trasporto.

3.8 Merck può definire il termine "Ordine" nella cui "Order" ("CMO") L'Acquirente deve fornire a Merck le specifiche del prodotto prima dell'inizio della fabbricazione di un prodotto CMO. Merck e l'Acquirente concorderanno su tutte le tecniche di produzione e controllo prima dell'inizio della fabbricazione di un prodotto CMO. L'Acquirente deve fornire un ordine di acquisto specificando il prodotto ed i tempi di consegna per i prodotti riservati. L'Acquirente dovrà acquistare l'intero lotto del CMO indipendentemente dal suo volume. Gli ordini di acquisto per prodotti CMO non possono essere cancellati.

## 4 - Prezzi, Tasse, Pagamenti tardivi

4.1 Salvo diversamente precisato in una conferma d'ordine di Merck, il prezzo per un ordine dell'Acquirente sarà calcolato in base ai prezzi applicabili alla data di consegna.

4.2 Salvo diversamente precisato in un'offerta di conferma d'ordine di Merck, ove applicabile, o nella sua conferma d'ordine, tutti i prezzi sono espressi in euro.

4.3 Qualsiasi tassa, diritto, imposta doganale o altra imposta di qualsivoglia natura applicata in connessione con questa transazione da qualsiasi autorità governativa o semi-governativa dovrà essere pagata dall'Acquirente in aggiunta al prezzo preventivato o fatturato. Nel caso in cui Merck e' tenuta ad anticipare il pagamento di qualsiasi di tali tasse, l'Acquirente dovrà rimborsare integralmente tale pagamento anticipato delle tasse a Merck.

4.4 Salvo diversamente specificato nella conferma d'ordine di Merck, il prezzo di acquisto va pagato dall'Acquirente entro 30 giorni dalla data della fattura sul conto corrente bancario specificato da Merck senza l'applicazione di alcun onere. Pagamenti tramite carta di credito sono soggetti ad accettazione da parte di Merck e limitati ad un ordine il cui valore totale sia uguale o inferiore a diecimila euro (10,000 EURO), ed i relativi oneri saranno applicati al momento della presentazione dell'ordine da parte dell'Acquirente.

4.5 Nel caso in cui Merck e l'Acquirente concordino che i pagamenti sono effettuati tramite SEPA (Core e B2B) Direct Debit, le seguenti previsioni troveranno applicazione: la pre-notifica da Merck all'Acquirente sarà fatta mediante la fattura. Si rinuncia al periodo di 14 giorni pre-notifica prima dell'addebito mediante SEPA Direct Debit. L'addebito degli importi indicati in fattura avverrà automaticamente in un'unica soluzione.

4.6 In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente Merck si riserva i seguenti diritti, senza pregiudizio degli altri diritti ex lege: (i) Merck dopo la scadenza della data di pagamento prevista può addebitare un interesse su tutte le somme dovute e non pagate al tasso massimo previsto dalla legge applicabile sino al ricevimento del pagamento, in ogni caso non potrà essere inferiore tasso di interesse base della Banca Centrale Europea aumentato di 8% p.a. e, (ii) Merck può risolvere un contratto e sospendere qualsiasi successiva consegna all'Acquirente.

4.7 Qualsiasi diritto dell'Acquirente di trattare le somme dovute a titolo di corrispettivo o di compensare qualsiasi importo dovuto a fronte di proprie pretese nei confronti di Merck, es. reclami concernenti prezzi o fatture, sarà esplicitamente escluso, salvo tali pretese siano incontestate ed esista un valido titolo legale.

4.8 Nel caso in cui Merck ha il diritto di recedere dal contratto, tutte le richieste di pagamento nei confronti dell'Acquirente, indipendentemente dalla loro base legale, devono essere immediatamente soddisfatte.

## 5 - Obbligazioni aggiunte dell'Acquirente

5.1 L'Acquirente riconosce che vi sono pericoli associati all'uso di alcuni dei prodotti, che egli comprende tali pericoli e che e' responsabile dell'Acquirente allertare e proteggere tutti coloro che sono esposti a tali pericoli.

5.2 L'Acquirente ha l'obbligo altresì di informare immediatamente Merck di ogni pericolo relativamente ai prodotti che di cui viene a conoscenza.

5.3 L'Acquirente sarà in qualsiasi momento il solo responsabile per: (i) ottenere qualsiasi autorizzazione concernente la proprietà intellettuale di Merck o di terzi, (ii) assicurare la conformità di tutti i requisiti regolati da leggi, regolamenti applicabili e gli standard industriali generalmente accettati, (iii) effettuare tutti i test e le verifiche necessarie, incluso per l'idoneità alla destinazione d'uso ("fitness for the intended purpose"), prima dell'uso del/i prodotto/i acquistati da Merck, (iv) la conformità ai requisiti di legge nel caso in cui i prodotti debbano essere smaltiti dall'Acquirente.

5.4 L'Acquirente indennizzerà e terrà Merck, le sue affiliati incluso Merck e ogni entità sottoposta al controllo di Merck, agenti, impiegati e rappresentanti, indenni da e contro ciascuno e tutti le rivendicazioni, danni, perdite, costi o spese (incluso spese legali) così come alle vendite o ai prodotti derivanti dalla violazione da parte dell'Acquirente delle previsioni e delle dichiarazioni contenute in queste GTC, o derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia dell'Acquirente.

## 6 - Garanzie

6.1 Con riferimento a tutti i prodotti da consegnare, le Parti concordano in merito alle seguenti caratteristiche essenziali (Beschaffenheit) ed ambito delle garanzie di Merck:

6.1.1 I prodotti consegnati da Merck corrispondono alle specifiche applicabili pubblicate indicate nel catalogo (etichetta o meno), nei certificati forniti con i prodotti o sull'etichetta. Nel caso di disaccordo tra il catalogo e l'etichetta, le informazioni sull'etichetta prevalevano. Merck precisa, e l'Acquirente prende atto ed accetta espressamente, che le specifiche sono soggette a (i) normali deviazioni e che (ii) minori deviazioni non incidono negativamente sulla idoneità dei prodotti con riferimento al loro intesa o normale destinazione d'uso.

6.1.2 Le specifiche si riferiscono solo alle sostanze e alle quantità specificate, e ai dati della farmacopoea ed informazioni in "numeri E". Dichiarazioni concernenti l'idoneità sono applicabili solo quando e nei limiti espressamente concordati tra le parti.

6.1.3 Qualsiasi dato che e' basato sulle procedure di analisi di Merck, può essere comparato solo ad analisi che seguono le stesse procedure. I dati di prodotto (Stoffdaten) come elencati, es. nel catalogo, nelle informazioni di prodotto, etc., si intendono solo per fini informativi e non costituiscono una dichiarazione vincolante relativamente alle caratteristiche dei prodotti consegnati; Merck non può essere ritenuta responsabile per la precisione dei dati di prodotto forniti.

6.1.4 Merck non fornisce alcuna garanzia in merito all'uso dei prodotti consegnati in preparati medicinali, cosmetici o alimentari, salvo che tale uso sia stato espressamente approvato da Merck. Merck non fornisce alcuna garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo specifico.

6.1.5 Salvo diversamente espressamente previsto nei dati di prodotto o nelle schede tecniche di prodotto, i prodotti di Merck non sono stati testati quanto a sicurezza o efficacia.

6.1.6 Nessun agente, impiegato o altro rappresentante ha il diritto di modificare o estendere la garanzia standard di Merck applicabile ai prodotti o servizi o di fare qualsiasi dichiarazione relativamente ai prodotti ad eccezione di quelle indicate nelle specifiche applicabili di Merck pubblicate, e l'Acquirente non potrà fare affidamento su nessuna tale affermazione, dichiarazione o garanzia, ove fatta, ed essa non formerà parte di questo contratto.

6.2 Qualsiasi garanzia fornita da Merck non sarà applicabile nel caso di:

6.2.1 Mancata installazione, uso o manutenzione dei prodotti in conformità alle istruzioni, specifiche, affermazioni d'uso o condizioni non-conformità di un prodotto, le Parti possono richiedere conferma in merito alla non-conformità del prodotto in fase di prodotto, alle informazioni di Merck all'Acquirente per iscritto, tali informazioni inondano ma non sono limitate ai dati di prodotto, alle informazioni di Merck, alle informazioni su limitazioni d'uso, alle licenze su limitato uso di etichetta ("limited use label licenses").

6.2.2 Uso di prodotti, che, in conformità alla documentazione che accompagna il/i prodotto/i, sono destinati esclusivamente ad essere utilizzati per ricerca, nel caso di uso per qualsiasi altro scopo, che include ma non e' limitato a, usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di assunzione o applicazione da parte di umani o animali.

6.2.3 Qualsiasi attività di installazione, riparazione, modifica, aggiornamento, assistenza o altre attività di manutenzione fornite da una terza parte non approvate preventivamente per iscritto (incluso via email) da Merck;

6.2.4 Ordinaria usura dei prodotti; mancanza di adeguata manutenzione o non corrette condizioni di conservazione dei prodotti;

6.2.5 Uso dei prodotti oltre la data di validità o data di scadenza del prodotto come indicata nelle specifiche applicabili pubblicate o etichette di tali prodotti.

6.3 Le Parti concordano sui seguenti obblighi dell'Acquirente in relazione alle ispezioni:

6.3.1 L'Acquirente dovrà ispezionare i prodotti consegnati immediatamente al ricevimento e senza ritardo, e in ogni caso entro e non oltre otto (8) giorni dal ricevimento, notificare a Merck per iscritto o fax tutti i difetti apparenti o beni mancanti. I difetti nei prodotti che, nonostante un immediato ed adeguato esame da parte dell'Acquirente, diventano apparenti solo in un momento successivo devono essere notificati a Merck per iscritto o fax dall'Acquirente immediatamente alla scoperta dello stesso, e in ogni caso entro e non oltre otto (8) giorni dalla scoperta medesima.

6.3.2 Reclami notificati a intermediari o terze parti non costituiscono una valida notifica e saranno pertanto considerati nulli.

6.3.3 Nel caso in cui l'Acquirente denunci la non-conformità di un prodotto, Merck avrà il diritto di ispezionare tali prodotti presso le sedi dell'Acquirente. In alternativa o nel caso in cui le parti siano in disaccordo relativamente alla accertata non-conformità di un prodotto, le Parti possono richiedere conferma in merito alla non-conformità del prodotto in questione attraverso analisi effettuate da un laboratorio terzo; tale laboratorio terzo deve essere accettabile per ambo le Parti, effettuare le relative analisi entro un ragionevole periodo di tempo e il risultato di tali analisi sarà definitivo e vincolante per le parti. Se i risultati delle analisi confermano la non-conformità del prodotto, i costi relativi saranno sostenuti da Merck; se le analisi non confermano la non conformità del prodotto, i costi delle analisi saranno sostenuti dall'Acquirente.

6.3.4 Qualsiasi prova fornisce alcuna garanzia o assume alcuna responsabilità per denunce dell'Acquirente che non sono conformi alle previsioni di questa Clausola 6.3.

6.4 L'Acquirente, nel caso di qualsiasi denuncia in conformità con la Clausola 6.3 concernente le garanzie, fatto salvo il termine di validità di cui alla Clausola 6.5, avrà solo i seguenti diritti relativamente ai prodotti acquistati:

6.4.1 Nel caso di un difetto grave o un difetto di proprietà, Merck dovrà successivamente attivarsi al fine di rimediare al difetto o consegnare un prodotto senza difetti. L'Acquirente non avrà il diritto di richiedere una specifica attività di rimedio. L'Acquirente non ha ancora effettuato il pagamento (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso. Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.3 La successiva esecuzione si considererà infruttuosa dopo il secondo tentativo infruttuoso di Merck, salvo diversamente apparente dato il tipo di problema o difetto o le altre circostanze.

6.4.2 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.3 La successiva esecuzione si considererà infruttuosa dopo il secondo tentativo infruttuoso di Merck, salvo diversamente apparente dato il tipo di problema o difetto o le altre circostanze.

6.4.4 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.5 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.6 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.7 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.8 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.9 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.10 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.11 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.12 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.13 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.14 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.15 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.16 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.17 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.18 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.19 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

6.4.20 L'Acquirente non avrà il diritto di rifiutare o limitare i propri legali rappresentanti o agenti delegati. Lo stesso si applicherà a qualsiasi esecuzione e/o infruttuosa. (ii) la successiva esecuzione (in tutto o in parte) per il prodotto difettoso, Merck può eseguire successivamente la prestazione a condizione che l'Acquirente effettui un pagamento parziale del prezzo di acquisto proporzionale al difetto denunciato.

9.2.2 Laddove il prodotto è venduto nel corso dell'ordinaria amministrazione, il prezzo di acquisto pagato all'Acquirente prende il posto del prodotto. L'Acquirente ivi cede a Merck tutti i diritti nei confronti dei suoi acquirenti o terzi parti risultanti da tale vendita. L'Acquirente è autorizzato ad incassare il proprio credito a condizione che egli rispetti i propri obblighi di pagamento nei confronti di Merck. In vista dell'estensione della riserva di proprietà (cessione dei rispettivi diritti per prezzo di acquisto) qualsiasi pegno, possesso ad una terza parte, in particolare un istituto di credito, non è permesso. Merck dovrà essere autorizzata in qualsiasi momento a richiedere la consegna dei documenti di vendita dell'Acquirente, a esaminare tali documenti, e ad informare il compratore dell'Acquirente in merito alla preesistente riserva di proprietà.

9.2.3 Se i crediti dell'Acquirente derivanti da una rivendita sono stati inseriti in un conto corrente, l'Acquirente ivi cede i propri diritti nei confronti dei propri clienti in connessione a tale conto corrente a Merck. Tale cessione dovrà coprire l'importo addebitato all'Acquirente da Merck per la rivendita del prodotto oggetto di riserva di proprietà.

9.3 Qualsiasi trasformazione o modifica dei prodotti dall'Acquirente prima del trasferimento della proprietà dovranno considerarsi effettuate per conto di Merck (resta inteso che ciò non ha luogo ad alcuna pretesa da parte dell'Acquirente nei confronti di Merck). Se i prodotti sono lavorati insieme ad altri prodotti non appartenenti a Merck, Merck acquisisce una proprietà nei nuovi oggetti da ciò derivanti in proporzione al valore dei propri prodotti (totale delle fatture definitive, IVA inclusa) al valore degli altri prodotti al momento della trasformazione. Per qualsiasi altro aspetto, i nuovi prodotti da ciò risultanti saranno trattati come i prodotti consegnati oggetto della riserva di proprietà.

9.4 Se i prodotti sono mischiati in modo inseparabile con altri oggetti non appartenenti a Merck, Merck acquisirà la proprietà dei nuovi oggetti in proporzione al valore del suo prodotto (totale della fattura definitiva, IVA inclusa) rispetto al valore dell'altro al momento del mescolamento. Se i prodotti sono mischiati in modo tale che il risultante oggetto dell'Acquirente deve essere considerato il maggior oggetto, resta inteso che l'Acquirente trasferisce a Merck la proprietà su tale oggetto pro quota. L'Acquirente si impegna a custodire al sicuro gli oggetti in proprietà o proprietà per conto di Merck.

9.5 Nel caso in cui il valore delle garanzie del credito in conformità alle clausole di cui sopra eccede gli importi dei crediti ivi garantiti per più del 10% nei termini che precedono, l'Acquirente sarà autorizzato a richiedere che Merck rilasci quelle garanzie il cui valore eccede la percentuale di cui sopra.

9.6 L'affermazione dei diritti di Merck ai sensi della riserva di proprietà non solleva l'Acquirente dai propri obblighi contrattuali. Il valore e la responsabilità per l'esportazione e per ottenere tutte le necessarie licenze/autorizzazioni al trasferimento di Merck nei confronti dell'Acquirente. Nessuna delle previsioni contenute in questa Clausola 9 dovranno considerarsi modificative delle previsioni relative al trasferimento del rischio di danni o perdita dei prodotti di cui alla Clausola 3 che precede.

9.7 Merck è autorizzata a recedere dal contratto, se il prodotto oggetto di riserva di proprietà è venduto non nel corso della ordinaria amministrazione, in particolare se il prodotto in questione è dato in pegno o ceduto come garanzia, a meno che Merck ha espressamente acconsentito a tale vendita per iscritto o fax.

## 10 - Requisiti di conformità

### 10.1 Export Controls, Embarghi

L'Acquirente riconosce che i prodotti coperti da questo contratto sono soggetti alle leggi sull'export control (incluso in particolare ma non limitato agli embarghi ed alle sanzioni economiche) del Paese dal quale la consegna è effettuata ed anche eventualmente in qualsiasi altro Paese. L'Acquirente inoltre riconosce che, a seconda del prodotto, il suo Paese di destinazione, la sua destinazione d'uso finale, e la identità delle parti della transazione, tali leggi possono imporre all'Acquirente, sia per ulteriore trasferimento o riesportazione del prodotto esportato sino all'Acquirente medesimo da Merck, o per il trasferimento di qualsiasi oggetto nel quale l'Acquirente può incorporare tale prodotto, di richiedere ed ottenere licenze/autorizzazioni alla esportazione rilasciate in attuazione di tali leggi.

Nel caso in cui l'Acquirente riesporti i prodotti in questione, l'Acquirente è la parte responsabile legalmente di determinare la corretta classificazione per l'esportazione, e per ottenere tutte le necessarie licenze/autorizzazioni all'esportazione. A titolo di favore e senza che ciò implichi in alcun modo una qualsivoglia accettazione di responsabilità, al fine di aiutare l'Acquirente ad individuare la classificazione per l'esportazione e la eventuale applicazione delle leggi US in materia di export control nella propria fattura, Merck fornirà all'Acquirente su richiesta (i) quella che essa crede essere la corretta classificazione, ai sensi delle leggi locali e US, del prodotto da spedire e (ii) una dichiarazione indicante il Paese di origine del prodotto. L'Acquirente concorda nel tenere Merck indenne da ogni e tutte le responsabilità del prodotto al momento del suo possesso/uso derivanti per qualsiasi ragione da o in connessione con qualsiasi violazione in materia di esportazione, importazione, regolatoria, governativa o del trattato in qualsiasi giurisdizione, sia essa intenzionale o non intenzionale.

### 10.2 Prodotti medicinali, Cosmetici, Alimenti

Con riferimento alla produzione di prodotti medicinali, cosmetici o alimenti, l'Acquirente sarà il solo responsabile per la conformità agli ordinari requisiti sanitari, linee guida generali sulle prassi di produzione e legge applicabili, ordini ed altre previsioni.

### 10.3 Smaltimento (dispositivi elettrici)

Nel caso in cui l'Acquirente desideri acquistare dispositivi elettrici da Merck, troveranno applicazione le seguenti disposizioni: Merck sarà responsabile per il dovuto ed appropriato smaltimento dei vecchi dispositivi elettrici che sono stati immessi in commercio dopo il 13 agosto 2005 con il nome di Merck (brand) o che sono stati/sono rivenduti come tali. A tal fine, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di questi dispositivi elettrici da Merck e, a seconda del dispositivo e delle sue condizioni, riutilizzati, trattati o smaltiti. Informazioni generali relativamente allo smaltimento possono essere trovate a [www.millipore.com/WEEE](http://www.millipore.com/WEEE). Per qualsiasi domanda specifica, si prega di inviare una email a [weee@merckgroup.com](mailto:weee@merckgroup.com) o chiamare custode service al 848 845 645. Diversamente, l'Acquirente ivi accetta di sostenere tutti i costi e porre in essere tutte le attività necessarie in connessione con una buona gestione ambientale dei rifiuti risultante dai prodotti, in conformità a tutte le previsioni, incluse previsioni speciali, stabilite da ogni legislazione nazionale, inclusa la legislazione concernente lo smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici.

### 10.4 REACH

Nel caso in cui l'Acquirente desideri acquistare sostanze o prodotti chimici da Merck, troveranno applicazione le seguenti disposizioni: l'Acquirente è a conoscenza e concorda di rispettare tutti i propri obblighi ai sensi del Regolamento REACH (CE) No. 1907/2006. L'Acquirente dovrà rimborsare Merck per tutte le spese sostenute da Merck in connessione con la consegna di prodotti chimici da Merck ai quali qualsiasi uso in attuazione dell'articolo 37, 2 del Regolamento REACH (CE) No. 1907/2006 che necessita un aggiornamento della registrazione o del "chemical safety report" o determina altri obblighi ai sensi del Regolamento REACH. Merck non assume alcuna responsabilità per ritardi nella consegna verificatisi in tali circostanze. Se, per motivi di protezione dell'ambiente o della salute, Merck non classifica l'uso preventivato dell'Acquirente come un uso identificato, Merck può recedere dal contratto a meno che l'Acquirente informi Merck che esso si asterrà dall'uso preventivato.

### 10.5 Protezione di dati personali

Merck richiederà, tratterà ed userà dati personali (principalmente nomi e contatti lavorativi della persona di riferimento) dell'Acquirente al fine di gestire le richieste, reclami, ordini o attività di riparazione dell'Acquirente e per gestire la continuazione del rapporto con l'Acquirente. Alcune di tali richieste di trattamento di dati sono gestite per conto di Merck da Merck KGaA, Germania, le sue affiliate o fornitori di servizi esterni. Queste società possono essere stabilite a livello mondiale, incluso in aree al di fuori dell'Unione Europea quali gli USA. In tutti i casi di trasferimento di dati, Merck assicurerà la corretta classificazione in materia di protezione di dati personali. Inoltre, Merck trasferirà questi dati ad autorità, se vi è una obbligazione legale per Merck di fare ciò. Gli individui hanno il diritto di avere accesso ai loro dati personali trattati da Merck e a ottenere l'aggiornamento di tali dati. In conformità alle leggi in materia di protezione dei dati personali, gli individui possono anche richiedere che vengano cancellati o bloccati i propri dati. Per ulteriori informazioni si veda la "Security & Privacy policy" di Merck di cui seguente indirizzo [www.merckgroup.com](http://www.merckgroup.com).

### 10.6 Anti Corruption Laws, U.S. Foreign Corrupt Practices Act and UK Bribery Act

L'Acquirente riconosce che (a) Merck può essere soggetta alle previsioni di cui al "Foreign Corrupt Practices Act" del 1977 degli Stati Uniti d'America, 91 Statutes at Large, Sezioni 1495 e ss. (the "FCPA"); e, (b) Merck è soggetta ad altre leggi in materia di abuso di ufficio e corruzione, incluso senza limitazione al "UK Bribery Act" e leggi locali di cui alla giurisdizione ivi applicabile. Ai sensi della FCPA è illecito pagare o offrire di pagare qualunque cosa di valore a un ufficiale governativo straniero, un impiegato governativo, candidati politici, partiti politici, o a persone o entità che offrano o corrispondano tale pagamento a chiunque dei soggetti che precedono, al fine di ottenere o mantenere un affare o assicurarsi un vantaggio commerciale indebito. L'Acquirente inoltre dichiara di conoscere le previsioni del FCPA, del UK Bribery Act e delle leggi locali in materia di abuso di ufficio e corruzione, e che non intraprenderà o consentirà alcuna azione che integri una violazione, o causi la violazione da parte di Merck delle previsioni di cui al FCPA, al UK Bribery Act od alle leggi locali in materia di abuso di ufficio e corruzione.

## 11 - Miscelanea

### 11.1 Legge applicabile

Salvo ove espressamente diversamente concordato, qualsiasi contratto tra Merck e l'Acquirente sarà soggetto alle leggi italiane, senza che trovino applicazione le regole ivi previste in materia di conflitto tra leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti Internazionali per la Vendita di Beni (CISG) del 11.04.1980 non troverà applicazione.

### 11.2 Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione per tutte le pretese derivanti dal contratto concluso tra l'Acquirente e Merck è la sede legale del quartier generale di Merck in Milano, Italia.

### 11.3 Foro competente

Il foro esclusivo competente per tutte le controversie tra le Parti sarà Milano, Italia.

### 11.4 Contratto definitivo

Queste GTC costituiscono i termini finali, completi ed esclusivi dell'accordo tra le Parti relativamente alla vendita dei prodotti di Merck e la fornitura da parte di Merck dei servizi e supera ogni precedente e contemporanea intesa o accordo tra le Parti.

### 11.5 Modifiche, Forma Scritta

Salvo ove diversamente concordato in queste GTC, tutti i cambiamenti/modifiche e/o integrazioni a queste GTC, incluso a questa Clausola 11.5, devono essere concordate per iscritto tra parti contrattuali al fine di essere efficaci.

### 11.6 Comunicazioni

Se singole previsioni espressamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni richieste o consentite da darsi da ciascuna delle Parti all'altra ai sensi di queste GTC dovrà essere fatta per iscritto e dovrà essere inviata con raccomandata veloce prepagata con ricevuta di ritorno, consegna speciale o raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra Parte alla sede legale od alla sede amministrativa principale o al quel diverso indirizzo indicato da tale Parte in relazione a questa Clausola.

### 11.7 Invalidità parziale

Se singole previsioni di queste GTC sono o diventano interamente o parzialmente inefficaci, le restanti previsioni delle GTC rimarranno interamente efficaci. Ciò si applica anche nel caso in cui si rinvenga una non intenzionale omissione nel contratto. Una previsione totalmente o parzialmente inefficace dovrà essere sostituita o una non intenzionale omissione nelle GTC dovrà essere colmata da un'ideonea previsione che, per quanto legalmente possibile, si avvicina il più possibile all'originale intenzione delle parti contrattuali o a quella che esse avrebbero inteso in conformità al significato ed allo scopo di queste GTC ove queste fossero state consapevoli della inefficacia o omissione della previsione in questione.

### 11.8 Cessione

Gli ordini non sono cedibili o trasferibili, in tutto o in parte, senza l'espresso consenso di Merck.

### 11.9 Pubblicità

Qualsiasi materiale di marketing, promozionale o altro materiale pubblicitario, sia esso in forma scritta o elettronica, che si riferisce a Merck, le sue affiliate, i suoi prodotti, o a queste GTC deve essere approvato da Merck prima del suo utilizzo o diffusione.

## 11.10 Confidenzialità

L'Acquirente non dovrà, senza il consenso scritto di Merck, diffondere qualsiasi tra documenti, disegni, schemi, piani, progetti, specifiche, informazioni confidenziali, know-how, scoperte, metodi di produzione e simili che sono marchi come confidenziali, proprietari o simili (qui di seguito "informazioni tecniche") fornite dall'Acquirente da Merck, o per conto di Merck, per la esecuzione di questo contratto, a qualsiasi soggetto diverso dal personale dell'Acquirente. L'Acquirente dovrà adottare ragionevoli precauzioni affinché tali informazioni tecniche non vengano acquisite da terzi e non dovrà usare tali informazioni tecniche per uso proprio per nessun motivo, incluso depositare qualsiasi domanda di brevetto comunicante o basata sulle informazioni tecniche di Merck o che pubblicano le informazioni tecniche in qualsiasi forma, se non per la esecuzione di questo contratto. Merck rimarrà proprietaria di tali informazioni tecniche e l'Acquirente dovrà, su richiesta di Merck o alla conclusione di questo contratto, restituire o consegnare tutte tali tangibili informazioni tecniche a Merck. L'espressione "informazioni tecniche" ivi utilizzata non include le informazioni che sono generalmente pubbliche o legalmente accessibili per l'Acquirente tramite altre fonti o che erano conosciute dall'Acquirente prima della presente comunicazione da parte di Merck o per conto di Merck.

### 11.11 Diritti proprietari

Merck, o le sue affiliate, sono le proprietarie di taluni marchi, nomi commerciali, loghi ed altri diritti di proprietà intellettuale. Salvo diversamente concordato tra le parti, i servizi possono essere forniti presso il sito dove si trova l'apparecchiatura, il sito di Merck o un sito di terzi autorizzato da Merck, come indicato da Merck a propria discrezione. Niente in questo contratto dovrà essere interpretato quale costituzione di una società tra le parti o da rendere ciascuna Parte agente dell'altra per nessuno scopo. Inoltre, ciascuna delle Parti rimarrà la sola responsabile per i propri atti, dichiarazioni, impegni, esecuzioni, prodotti (nel caso di Merck soggetto agli altri termini delle GTC relativamente ai prodotti), e per il proprio personale.

### 11.12 Rinuncia

La rinuncia di ciascuna Parte in qualsiasi momento a richiedere l'esecuzione da parte dell'altra di qualsiasi previsione di queste GTC non opererà quale rinuncia di tale previsione in nessun momento.

### 11.13 Errori tipografici

Errori stenografici, di trascrizione o del computer sulla facciata di qualsiasi fattura di Merck sarà suscettibile di correzione da parte di Merck.

Niente in questo contratto dovrà essere interpretato quale costituzione di una società tra le parti o da rendere ciascuna Parte agente dell'altra per nessuno scopo. Inoltre, ciascuna delle Parti rimarrà la sola responsabile per i propri atti, dichiarazioni, impegni, esecuzioni, prodotti (nel caso di Merck soggetto agli altri termini delle GTC relativamente ai prodotti), e per il proprio personale.

Niente in questo documento intende creare qualsivoglia diritto a favore di terze parti nei confronti di Merck.

## 12 - Previsioni particolari

### 12.1 Dichiarazioni e Garanzie per i Servizi

Se l'Acquirente sta acquistando servizi da Merck, troveranno applicazione esclusiva in relazione alle dichiarazioni e garanzie per i servizi e solo per i servizi le seguenti previsioni.

(a) Salvo diversamente concordato tra le parti, i servizi possono essere forniti presso il sito dove si trova l'apparecchiatura, il sito di Merck o un sito di terzi autorizzato da Merck, come indicato da Merck a propria discrezione. Niente in questo contratto dovrà essere interpretato quale costituzione di una società tra le parti o da rendere ciascuna Parte agente dell'altra per nessuno scopo. Inoltre, ciascuna delle Parti rimarrà la sola responsabile per i propri atti, dichiarazioni, impegni, esecuzioni, prodotti (nel caso di Merck soggetto agli altri termini delle GTC relativamente ai prodotti), e per il proprio personale.

Niente in questo documento intende creare qualsivoglia diritto a favore di terze parti nei confronti di Merck.

### 12.2 Previsioni particolari

Se l'Acquirente sta acquistando servizi da Merck, troveranno applicazione esclusiva in relazione alle dichiarazioni e garanzie per i servizi e solo per i servizi le seguenti previsioni.

(a) Salvo diversamente concordato tra le parti, i servizi possono essere forniti presso il sito dove si trova l'apparecchiatura, il sito di Merck o un sito di terzi autorizzato da Merck, come indicato da Merck a propria discrezione. Niente in questo contratto dovrà essere interpretato quale costituzione di una società tra le parti o da rendere ciascuna Parte agente dell'altra per nessuno scopo. Inoltre, ciascuna delle Parti rimarrà la sola responsabile per i propri atti, dichiarazioni, impegni, esecuzioni, prodotti (nel caso di Merck soggetto agli altri termini delle GTC relativamente ai prodotti), e per il proprio personale.

(b) Non conformità alle specifiche;

(c) Qualsiasi uso improprio, furto, riflusso d'acqua, o atto negligente da parte dell'Acquirente o dei suoi impiegati, fornitori o agenti o un atto illecito da parte di tali soggetti;

(d) Danni accidentali o danni relativi alla spedizione;

(e) Guasti elettrici non relativi al prodotto;

(f) Danni dovuti a un atto vandalico, esplosione, inondazioni o incendi, condizioni atmosferiche o ambientali; e

(g) Qualsiasi installazione, riparazioni, modifiche, aggiornamenti, manutenzione o altri servizi resi da terze parti che non sono approvati da Merck;

Tali circostanze autorizzeranno Merck ad addebitare all'Acquirente un ragionevole compenso (se applicabile) per tutti i costi di viaggio non rimborsabili, il tempo lavorativo degli impiegati, fornitori o agenti di Merck, (al prezzo di listino), e per spese di spedizione.

12.3 Merck non fornisce alcuna garanzia espressa o implicita, relativamente ai servizi. In particolare, le parti concordano espressamente che la garanzia per difetti ai sensi dell'articolo 1667 cc. e ss. non si applica ai servizi forniti da Merck ai sensi del presente contratto.

12.4 Nel caso in cui l'Acquirente sta acquistando servizi per conto di una terza parte, o in relazione a prodotti di proprietà di una terza parte o situati presso a locali di una terza parte, l'Acquirente dichiara e garantisce che esso ha autorizzato l'Acquirente ad acquistare tali servizi in favore di tale terza parte. L'Acquirente indenterà e terrà Merck, le sue affiliate incluso Merck e qualsiasi entità controllata alla maggioranza da Merck, agenti, impiegati, e rappresentanti, indenni da ogni e tutte le pretese, i danni, le perdite, i costi e le spese (incluse le spese legali) causati o derivanti da qualsiasi pretesa di terzi relativa alla fornitura di qualsiasi servizio da parte di Merck.

### 12.5 Process Solutions Products e Sistemi

Se l'Acquirente sta acquistando prodotti hardware e sistemi "PROCESS SOLUTIONS BUSINESS UNIT" da Merck (i "Sistemi"), tale acquisto e vendita saranno disciplinati esclusivamente dagli "Engineered Products Terms and Conditions" riportati all'interno del preventivo relativo a tali Sistemi. Nel caso in cui tali Engineered Products Terms and Conditions non sono stati validamente incorporati nelle relazioni contrattuali tra le parti, l'acquisto e vendita di tali Sistemi saranno disciplinate da queste GTC.

### 12.6 Termini di licenza del Software

Se l'Acquirente sta acquistando un software o licenza su di un software da Merck, incluso software licenziato in connessione con l'acquisto di qualsiasi tra i prodotti e licenza e tutti altri software o firmware ivi incorporato, installato, o diversamente associato ai prodotti acquistati (il software in tali supporti e tali altri software o firmware di seguito definiti complessivamente il "Software"), troveranno applicazione le seguenti disposizioni aggiuntive.

12.3.1 Merck garantisce all'Acquirente il diritto e licenza l'uso di una copia del Software su supporto rigido in formato oggetto che è fornito all'Acquirente da Merck in un idoneo supporto leggibile da computer.

12.3.2 Il Software è fornito con licenza di autore e relativo diritto di proprietà di Merck, e/o di certi fornitori di Merck e loro imprese affiliate, e la proprietà del Software in generale o relativo diritto d'autore non saranno trasferiti all'Acquirente come risultato dell'uso del Software da parte dell'Acquirente. I diritti di licenza ivi concessi non possono essere trasferiti ad un'altra Parte senza il preventivo consenso scritto di Merck, che può non essere negato se l'Acquirente vende la propria copia del Software ad un terzo a condizione che: (i) l'Acquirente non affitti il Software, (ii) l'Acquirente prima di vendere la copia cancelli ciascuna e tutte le copie del Software e (iii) la terza parte concordi nel rispettare i termini della licenza.

12.3.3 Il Software è protetto dalle rilevanti leggi nazionali sul diritto d'autore e trattati internazionali e l'Acquirente non dovrà duplicare esso o consentire che esso venga duplicato, è fatto salvo il diritto dell'Acquirente: (i) di fare quelle copie che sono necessarie per l'uso del Software da parte dell'Acquirente in conformità con la destinazione d'uso, incluso per la correzione di errori, (ii) di duplicare il Software a fini di backup o archiviazione e trasferire il Software ad un computer di backup nel caso di malfunzionamenti al computer, o (iii) di osservare, studiare o testare il funzionamento del Software al fine di individuare le idee ed i principi posti alla base di ogni elemento del Software se l'Acquirente fa ciò mentre svolge qualsiasi atto di caricamento, visualizzazione, utilizzo, trasmissione o archiviazione del Software che è autorizzato a compiere.

12.3.4 L'Acquirente non dovrà (i) utilizzare il Software salvo che con i prodotti acquistati o per qualsiasi uso diverso da quello per il quale è stato fornito, e (ii) relativamente al Software o alla combinazione del Software con qualsiasi altro software, parte in essere o consentire che vengano posti in essere atti di reverse engineering, dis-assemblaggio, decompilazione, modifica o adattamento salvo che, ma solo nei limiti in cui ciò è indispensabile, per ottenere le informazioni necessarie a raggiungere l'interoperabilità del Software con altri programmi a condizione che le informazioni necessarie ad ottenere la interoperabilità non sono state precedentemente facilmente accessibili all'Acquirente, e (iii) trasferire il Software in nessun Paese in violazione dello "United States Foreign Asset Control Regulations" o di altri regolamenti applicabili in materia di import o export control.

12.3.5 L'Acquirente inoltre riconosce che il suo uso del Software sarà soggetto all'Acquirente ai termini di licenza con terze parti o comunicazioni che sono fornite all'Acquirente da Merck ed ai diritti di tutte le terze parti proprietarie o fornitori del software o firmware inclusi nel Software, e l'Acquirente dovrà rispettare i termini di tali contratti di licenza con terze parti ed i diritti forniti in anticipo da Merck.

12.3.6 Il Software è coperto dalle garanzie limitate applicabili al Sistema di cui alla Clausola 6 & 7 (includere tutte le informazioni di responsabilità e dichiarazioni di limitazione di garanzia ivi contenute) e da nessuna altra garanzia, espressa o implicita.

12.3.7 Il mancato rispetto di qualsiasi dei termini di questa Clausola 12.3 comporterà la cessazione del diritto dell'Acquirente di usare il Software. Alla cessazione di tale diritto, l'Acquirente deve restituire il dischetto fornito da Merck, e ciascuna e tutte le copie dello stesso o qualsiasi altro Software a Merck.

12.3.8 Tutte le sostituzioni, riparazioni o aggiornamenti del Software che l'Acquirente può ricevere da Merck o una società affiliata a Merck, saranno forniti soggetti alle stesse restrizioni o altre previsioni contenute in questa Clausola 12.3, indipendentemente dal fatto che questa Clausola 12.3 o questi termini e condizioni siano specificamente richiamati quando l'Acquirente riceve tale sostituzione, riparazione o aggiornamento, salvo che tale sostituzione, riparazione o aggiornamento sia fornito con un contratto di licenza separato che con i propri termini supera espressamente questi termini e condizioni. Il periodo di garanzia per tutti gli aggiornamenti sarà pari a un (1) anno dalla data della sua consegna all'Acquirente. Tutte tali sostituzioni, riparazioni o aggiornamenti saranno forniti ai prezzi ed ai termini di pagamento concordati al tempo della loro consegna.

N. Proposta: PDTD-2016-795 del 24/10/2016

**Centro di Responsabilità: Area Attivita' Laboratoristiche**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Area Attività Laboratoristiche. Affidamento della fornitura di un campionatore d'aria portatile a seguito di trattativa diretta sul MEPA di Consip. CIG Z921B266DC.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 26/10/2016

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---